



Istanza dell'atleta Montefusco Federica per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Frimarc Sport (15.076.0332)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente |
| • Avv. Carlo Maione | Vice Presidente |
| • Avv. Adolfo Mutarelli | Componente |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente relatore |
| • Avv. Luigi Pasciari | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presenti per l'atleta istante l'avv. Annalisa Palma, contumace il sodalizio,

OSSERVA

Con istanza ritualmente notificata, l'atleta Montefusco Federica chiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile al sodalizio A.S.D. Frimarc Sport per i seguenti motivi:

1. manifesto disinteresse sportivo per omessa convocazione per i campionati 2016-17;
2. omessa visita medica per la stagione sportiva 2014-15, 2015-16, 2016-17;
3. cessione del diritto sportivo e rinuncia all'iscrizione al campionato di competenza.

La società, sebbene avesse ricevuto ritualmente la comunicazione dell'istanza per lo scioglimento del vincolo, non si costituiva.

L'istanza merita l'accoglimento.

Esaminati i motivi posti a base dell'istanza, soprattutto per quanto riguarda l'omessa convocazione all'attività di preparazione atletica per il campionato sportivo 2016-17 e per l'omessa visita medica, sempre per il campionato 2016-17, gli stessi risultano fondati; infatti, l'assenza della società nel presente procedimento conferma quanto contestato dall'atleta.

A tal proposito, è opportuno sottolineare che la prova, sia per quanto riguarda la convocazione all'attività di preparazione per la nuova stagione agonistica, sia per quanto riguarda la visita medica, competeva all'A.S.D. Frimarc Sport e proprio l'assenza di questa rende palese tale disinteresse oltre ad asseverare che l'atleta non è stata né convocata né sottoposta a visita medica.

Ai sensi dell'art. 35, co. 1, del R.A.T., tenuto conto del contemperamento dell'interesse dell'associato e di quello dell'atleta, occorre sottolineare che nel caso specifico il disinteresse dell'associato risulta evidente in quanto non ha provveduto a convocare l'atleta per la stagione



agonistica 2016-17 né a sottoporlo a visita medica; quindi, poiché l'atleta ha interesse a continuare la pratica sportiva della pallavolo, ricorrono nella fattispecie gli estremi della giusta causa per lo scioglimento del vincolo

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara l'atleta Montefusco Federica ad ogni effetto svincolata dalla A.S.D. Frimarc Sport (15.076.0332). Dispone la restituzione della tassa versata dalla istante.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 3 dicembre 2016

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

Avv. Augusto Mattiello